



ANCORA SU SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

di Giovanni Pellacchia - Avvocato

Fino all'avvento del D.L. 132 del 12 settembre 2014, così come modificato e convertito in Legge 162/2014, il rito previsto per il perfezionamento delle cause di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio era stato unicamente quello avanti il tribunale ordinario, nelle forme previste dagli articoli 706 – 711 del Codice di procedura civile per la separazione personale dei coniugi e dagli articoli 1- 12 sexies dalla legge 898/1970 per la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.

La svolta "epocale" del nuovo diritto di famiglia, che si è manifestato soprattutto con la legge 219/2012, attuata con decreto legislativo 154/2013, che aveva per oggetto i diritti dei figli e la responsabilità genitoriale, si è ulteriormente ampliata nella nuova normativa sovra citata, afferente i procedimenti patologici e demolitori del matrimonio.

Infatti con la Legge 162/ 2014 si sono determinati significanti alternative sostanziali relative alla normativa in materia di separazione personale consensuale e di divorzio congiunto. Le novità introdotte dalla Legge 162/2014 sono due:

- 1) la negoziazione assistita, da uno o più avvocati, per le soluzioni consensuali di separazione personale, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione di divorzio, di cui all'articolo 6 della legge stessa;
- 2) un procedimento di separazione consensuale, di richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio, avanti l'ufficiale di stato civile nella persona del Sindaco, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge. Chiaramente questi nuovi istituti hanno l'obiettivo di ridurre il numero dei procedimenti civili, delegando a soggetti diversi dai magistrati la funzione che i giudici hanno espletato fino alla novella legislativa in via

assolutamente esclusiva.

La riforma ha sicuramente valorizzato il ruolo dell'Avvocatura: ciò si rende evidente dalla previsione che agli accordi stipulati avanti gli avvocati in tema di separazioni consensuali o di divorzio congiunto sia attribuito il valore di titolo esecutivo e quindi, in quanto tale, equivalente ad una sentenza emessa da un tribunale.

Nondimeno l'ufficiale dello stato civile nel secondo caso contemplato assume

12, ha in capo l'onere di ricevere egli stesso la volontà di volersi separare consensualmente o di divorziare da parte dei coniugi, a condizione che al momento del perfezionamento della manifestazione di volontà patologica o demolitoria del loro matrimonio, i coniugi non abbiano in comune figli minori, maggiorenni portatori di handicap o figli maggiorenni non autosufficienti.

La manifestazione di volontà viene



un ruolo professionale assai ampliato rispetto a quello precedentemente ricoperto fino alla novella legislativa, assumendo la sua figura una rilevanza di maggiore responsabilità e prestigio: fino alla emanazione della nuova Legge era solo avanti l'ufficiale dello stato civile (e lo è tuttora) che si poteva perfezionare il rito della celebrazione del matrimonio mentre al contrario la fase patologica, consistente nella separazione o nel divorzio, sia che fosse la prima consensuale o il secondo congiunto, vedeva la figura dell'ufficiale dello stato civile coinvolta esclusivamente ai fini dell'annotazione della omologazione o della sentenza sull'atto di stato civile (o dell'eventuale formazione di atto in caso di provvedimento giurisdizionale di divorzio che riguardasse un cittadino italiano perfezionato in un Paese diverso non aderente o meno all'U.E.). Con la nuova Legge l'ufficiale di stato civile, ai sensi del sovra citato articolo

recepita dall'Ufficiale di Stato Civile tramite la formazione di un atto di natura prodromica ma costitutiva, in quanto il Legislatore ha previsto che, nei casi previsti dall'articolo 12 della Legge 162/2014, non rientrando assolutamente nella competenza dell'Ufficiale di Stato Civile l'obbligo di esperire alcun tentativo di conciliazione e volendo tuttavia concedere agli stessi coniugi separandi o divorziandi un "tempo di riflessione", gli stessi, dopo la redazione e la conseguente sottoscrizione dell'atto dovranno ripresentarsi obbligatoriamente non prima di trenta giorni dallo stesso ufficiale di stato civile che provvederà a formare un secondo atto, confermativo del primo.

La mancata presenza alla redazione del secondo atto equivarrà ad

(continua a pag. 10)

(continua da pag. 9: Ancora su...)

una rinuncia al provvedimento di separazione o divorzio concordato e sottoscritto nel primo atto di stato civile.

La coppia dovrà presentare all'ufficiale di stato civile, che può essere anche quello del Comune di attuale residenza di uno degli stessi e quindi differente da quello di celebrazione del matrimonio, il verbale di separazione in copia conforme all'originale o sentenza giudiziale di separazione in caso di divorzio: inoltre entrambi i coniugi dovranno rilasciare per ciascuno di essi una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 ed altra dichiarazione, questa volta nella forma prevista all'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante di non avere in comune figli minori, figli portatori di handicap o maggiorenni non autosufficienti nonché le eventuali condizioni concordate (ovviamente nell'ambito di quelle previste per la fattispecie relativa all'articolo 12 della legge 162/2014).

L'assistenza dei difensori nella

fattispecie dell'articolo 12 non è assolutamente obbligatoria e parimenti non possono essere disposti in sede di redazione dell'atto traslazioni di carattere patrimoniale, né accordi afferenti il mantenimento da parte del coniuge più "forte" economicamente al più "debole" se non nella forma dell'assegno mensile periodico.

Gli atti afferenti le separazioni personali risolte consensualmente avanti l'ufficiale dello stato civile dovranno essere annotate a margine della copia integrale di matrimonio ai sensi dell'articolo 69 del d.P.R. 396/2000 comma 1 lettera g - ter), mentre per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili dovrà procedersi all'annotazione sia nella copia integrale dell'atto di nascita, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 lettera d - ter) che sulla copia integrale sopra citata dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 69 comma 1 lettera g-ter).

Infine è importante sottolineare che l'atto di stato civile non costituisce titolo esecutivo e quindi eventuali comportamenti omissivi da parte del coniuge obbligato che si è impegnato a versare un assegno mensile di


mantenimento non potranno essere oggetto di azione esecutiva, come invece previsto per il titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.

Nella fattispecie relativa alla negoziazione assistita l'ufficiale di stato civile si limita a trascrivere la convenzione afferente la separazione consensuale o il divorzio congiunto trasmessa dall'avvocato di una delle parti entro dieci giorni dall'apposizione del nulla osta o dall'autorizzazione del P.M. presso il tribunale competente.

La presenza del nulla osta o dell'autorizzazione del P.M. è parte obbligatoria nel testo della Convenzione (salvo il caso in cui il P.M. ritenendo l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, trasmette lo stesso al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta (30) giorni la comparizione delle parti (in buona sostanza gli avvocati) e provvede "senza ritardo".

Ovviamente nel perfezionare la trascrizione, l'ufficiale di stato civile

(continua a pag. 11)



(continua da pag. 10: Ancora su...)

dovrà controllare che siano soddisfatti nel documento negoziale i seguenti requisiti:

- a) l'indicazione del termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura e l'oggetto della stessa;
 - b) la forma della convenzione che deve essere redatta per iscritto pena nullità;
 - c) la sottoscrizione dei coniugi;
 - d) la certificazione scritta da parte degli avvocati dell'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico;
 - e) la dichiarazione da parte degli avvocati di aver tentato di conciliare le parti e di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
 - f) di aver gli stessi informato, in caso di figli minori della coppia separanda o divorzianda, le parti dell'importanza, per i figli, di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
 - g) che nel caso di trasferimenti immobiliari la sottoscrizione del processo verbale di accordo debba essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- Terminata la procedura sopra citata l'ufficiale dello stato civile procederà alla trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di divorzio: essa verrà perfezionata ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera h bis) del D.P.R. e comporterà nel caso di separazione consensuale l'annotazione sull'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 69 comma 1 lettera d-bis) del D.P.R. 396/2000, mentre nel caso di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio si dovrà procedere all'annotazione oltre che al sopra citato articolo, anche all'articolo 49 comma 1 lettera g-bis) dello stesso D.P.R. 396/2000.

Non sono previste annotazioni per le trascrizioni delle convenzioni di negoziazione assistita afferenti le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio.

Infine è importante segnalare l'avvenuta promulgazione della Legge 55/2015 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) che ha introdotto il cosiddetto impropriamente chiamato "divorzio breve", lasciando fuori sul "fotofinish" il "divorzio diretto", ossia il divorzio senza separazione tra i coniugi.

Il testo attuale della sovra citata legge si compone di tre articoli.

Il primo dispone che all'articolo 3 n. 2) lettera b) della Legge 898/1970 (legge sul divorzio), le parole "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".

Il secondo articolo della Legge 55/2015 aggiunge all'articolo 191 del codice civile il comma 2 il quale recita testualmente: "Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il Presidente

del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente purché omologato. L'ordinanza, con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati, è comunicata all'ufficiale di stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione".

Il terzo articolo infine stabilisce che le menzionate disposizioni "si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data".

Il contenuto di questo ultimo fa chiaramente intendere che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 191 del Codice Civile si estendono anche alle fattispecie relative agli articoli 6 e 12 della Legge 162/2014. Prima delle modifiche apportate dalla Legge 55/2015 ai fini della proposizione della domanda di divorzio le separazioni dovevano protrarsi ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si fosse trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione consensuale davanti all'ufficiale di stato civile.

ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA



**UN ESPERTO
ANUSCA TI
ACCOMPAGNA PER
LA RISOLUZIONE
DI UN CASO
COMPLESSO**

Info su www.anusca.it